

proposta di legge n. 117

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 20 febbraio 2017

NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PER LA DETERMINAZIONE
DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende introdurre nuovamente una disciplina regionale in tema di nomina e funzionamento delle Commissioni per la determinazione dell'indennità di espropriazione, poiché, a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 13/2015 sul riordino delle funzioni esercitate dalle Province, a far data dal 1° aprile 2016 competono nuovamente alla Regione le funzioni relative alla nomina e al funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera i), della l.r. 10/1999.

Le Commissioni in questione sono previste dall'articolo 41 del Testo unico delle espropriazioni (T.U.E.) approvato con d.p.r. 327/2001 e in precedenza erano disciplinate dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dalla legge 10/1977. L'articolo 41 T.U.E. statuisce che in ogni Provincia la Regione istituisce una Commissione composta:

- a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato,
- c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
- d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
- e) da due esperti in materia di urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Compito della Commissione è, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del T.U.E. citato, determinare entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio (VAM) dei terreni nel precedente anno solare, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. Inoltre essa esprime il parere o determina le indennità nei casi indicati agli articoli 20, comma 3; 21, comma 15; 22, comma 5; 22 bis; 48, comma 1; 50, comma 2.

La Regione ne aveva disciplinato la nomina e il funzionamento con la legge regionale 18 gennaio 1988, n. 2, la quale aveva stabilito, tra l'altro, che della stessa Commissione facesse parte, oltre ai soggetti indicati dall'articolo 41 T.U.E., anche "un funzionario del servizio edilizia pubblica della Regione, designato dal dirigente del servizio stesso" (articolo 1, comma 1, lettera f), della l.r. 2/1988) e che la Commissione, nominata dalla Giunta regionale, avesse sede presso il Servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo. Il regolamento per il funzionamento della Commissione era stato poi approvato con deliberazione

della Giunta regionale n. 3769 del 26 giugno 1989. Ai componenti, diversi dai dipendenti della Regione, spettavano le competenze previste dalla l.r. 20/1984 (articolo 6 della l.r. 2/1988).

La l.r. 2/1988 è stata abrogata dall'articolo 48, comma 2, della l.r. 28 luglio 2009, n. 18, il cui comma 1 dispone che le tabelle dei VAM predisposte dalle Commissioni sono approvate dalle Province.

Attualmente dunque la Regione è tornata ad avere competenza in materia di nomina e funzionamento della Commissione, ma non è più dotata di una propria normativa regolatrice. Il Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali – P.F. Attività normativa, su richiesta della struttura P.F. Edilizia ed espropriazione, ha espresso il parere (ID:10006016 del 22/06/2016) secondo cui il trasferimento della funzione disposto dalla l.r. 13/2015, "nel silenzio della legge, non comporta la decadenza delle attuali commissioni. Considerato che la composizione e le competenze delle suddette commissioni sono stabilite dalla legislazione statale e che la funzione, pur se trasferita alla Regione, è esercitata sempre su base provinciale, si può ritenere che le stesse possano continuare a operare sino al termine del loro mandato, conferito con la nomina da parte delle Province. Alla scadenza, la Regione potrà procedere alla nomina delle nuove commissioni sempre nella composizione stabilita dall'articolo 41 del d.p.r. 327/2001. Nel frattempo anche con delibera di Giunta possono essere adottate le misure organizzative per consentirne il regolare funzionamento. Resta ferma comunque la possibilità per la Regione di adottare una nuova legge in materia."

Con nota prot. n. 0285272 del 3 maggio 2016 della P.F. edilizia ed espropriazione è stato richiesto alle Province di inviare copia degli ultimi atti di nomina delle Commissioni di cui trattasi e degli atti di approvazione delle tabelle dei VAM per l'anno 2016 assunti, nonché di comunicare se risultino presenti richieste di determinazione delle indennità, acquisite ai protocolli provinciali e non ancora evase. A seguito di tale ricognizione è emerso che tutte le Commissioni, tranne quella di Ascoli Piceno (gli ultimi VAM approvati sono quelli del 2013) e quella di Macerata, hanno le tabelle dei VAM approvate nell'anno 2016.

Quanto alla possibilità di ritenere tuttora operanti le Commissioni già nominate dalle Province, si è rilevato che la Commissione della Provincia di Ascoli Piceno è decaduta nel 2014 e non è più stata rinnovata, mentre la Commissione della Provincia di Ancona e quella della Provincia di Fermo non possono più ritenersi in essere, in quanto l'ultimo atto di nomina le confermava in via

provvisoria in attesa del nuovo assetto istituzionale e organizzativo della Provincia conseguente al riordino delle funzioni in conseguenza della legge regionale attuativa delle disposizioni della legge 56/2014. Solo la Commissione della Provincia di Pesaro, nominata nel 2015, è ancora in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio provinciale.

In base alle informazioni assunte presso le Province, infine, risultano giacenti n. 16 istanze, delle quali n. 4 di competenza della Commissione di Ascoli Piceno, n. 2 della Commissione della Provincia di Fermo, n. 1 della Commissione della Provincia di Pesaro-Urbino e n. 1 di quella della Provincia di Ancona, mentre la Commissione della Provincia di Macerata ha 8 istanze arretrate. Per valutare quante sedute sono necessarie complessivamente per evadere tutte le richieste già pervenute, bisogna considerare almeno due sedute - una per l'assegnazione e illustrazione di tutte le pratiche e una per la decisione - per affrontare al massimo due pratiche in ciascuna delle sedute "decisorie". Perciò, per Ascoli Piceno si prevedono tre sedute, due per Fermo, due per Pesaro-Urbino, due per Ancona, cinque per Macerata.

Oltre a ciò, bisogna prevedere una o due sedute per ciascuna Commissione per l'approvazione della Tabella dei VAM, per cui si stimano necessarie entro il primo anno di attività delle Commissioni (2017) n. 14 sedute per le pratiche arretrate, n. 10 sedute per ipotetiche nuove istanze e n. 5 sedute per l'approvazione delle Tabelle dei VAM, per totali n. 29 sedute, mentre, a regime, n. 15 sedute per ciascun anno.

Si ritiene opportuno, dunque, introdurre una disciplina uniforme per tutte le Province marchigiane attraverso l'emanazione di una nuova legge regionale in materia, per sancire la ricostituzione delle Commissioni nella composizione stabilita dall'articolo 41 del d.p.r. 327/2001, demandare alla Giunta regionale il compito di approvare le disposizioni per il loro funzionamento e stabilire le misure organizzative principali, prevedendo altresì lo stanziamento delle risorse necessarie al pagamento dei gettoni di presenza e al rimborso delle spese di viaggio dei componenti, esperti del settore, diversi dai dipendenti pubblici.

L'assetto organizzativo delle Commissioni dovrà tenere conto di quanto previsto dal citato articolo 41 e dell'esperienza già maturata durante decenni di funzionamento, nonché dell'esigenza di mantenere un collegamento stabile tra le commissioni e la struttura regionale competente in materia di edilizia pubblica, alla quale spetta di dare attuazione alle disposizioni approvate. A tal fine si prevede che siano inseriti nella Commis-

sione alcuni componenti esperti interni alla Regione, nella composizione che segue: il Presidente della Commissione è il Presidente della Provincia o suo delegato; altri componenti sono:

- a) l'ingegnere capo dell'Agenzia del territorio o suo delegato;
- b) il dirigente dell'ufficio regionale ex Genio civile o suo delegato;
- c) il presidente dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica (ERAP) o suo delegato;
- d) n. 2 esperti in materia di edilizia e urbanistica, scelti tra il personale interno in servizio;
- e) n. 3 esperti in materia di agricoltura e foreste, scelti dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative;
- f) un funzionario della struttura organizzativa regionale competente in materia di edilizia pubblica, designato dal dirigente.

La funzione di segretario della Commissione è svolta da un dipendente regionale, appartenente a qualifica non inferiore alla D, designato dal dirigente della struttura organizzativa competente.

Per quanto attiene alle spese per il funzionamento, appare opportuno contenerle nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Vista, in particolare, la legge regionale 3 agosto 2010, n. 11, in assenza di diverse indicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, l'importo del gettone di presenza viene determinato in euro 30,00 a seduta. Il gettone di presenza è riconosciuto ai soli membri esperti esterni e in particolare ai componenti diversi dai dipendenti pubblici, quindi solo ai tre esperti in materia di agricoltura e foreste scelti dalla Regione nell'ambito di terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative: sulla base del principio dell'onnicomprendività della retribuzione, infatti, al membro che svolge i compiti assegnati all'interno della Commissione per le mansioni ricoperte nell'ente di provenienza non spetta alcuna liquidazione. La spesa per ciascuna seduta ammonta quindi a euro $30 \times 3 =$ euro 90,00 per il pagamento dei gettoni di presenza.

Ai componenti che percepiscono il gettone di presenza spetta altresì il rimborso delle spese documentate per il viaggio, determinate nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo pari al doppio della distanza tra la propria residenza anagrafica e il Comune sede dell'organismo nonché, in ipotesi di trasferta per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica, il rimborso delle spese documentate per viaggio

secondo i criteri e le modalità fissati per i dipendenti regionali (articolo 1, comma 1, l.r. 11/2010). Per stimare l'ammontare dei rimborsi spese per le cinque commissioni si è preso come riferimento l'importo speso dalla Commissione della Pro-

vincia di Ancona nell'anno 2016, che per due membri esperti esterni aventi diritto a tale voce di compenso ha corrisposto complessivamente euro 29,00 per ciascun viaggio.

Art. 1
(Istituzione)

1. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità è istituita in ogni territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), la Commissione per la determinazione dell'indennità di espropriazione.

2. La Commissione è composta da:

- a) il Presidente della Provincia o suo delegato, che la presiede;
- b) l'ingegnere capo dell'Agenzia del territorio o suo delegato;
- c) il dirigente dell'ufficio regionale ex Genio civile o suo delegato;
- d) il direttore dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica (ERAP Marche) o suo delegato;
- e) due esperti in materia di urbanistica ed edilizia, scelti tra il personale regionale;
- f) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, scelti dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative;
- g) un funzionario della struttura organizzativa regionale competente in materia di edilizia pubblica, designato dal dirigente.

3. Per la determinazione dell'indennità relativa ad aree comprese nei centri edificati o ad aree aventi suscettibilità edificatoria la Commissione è integrata dal Sindaco del Comune interessato o suo delegato.

4. Le deleghe sono comunicate per iscritto al Presidente della Giunta regionale, hanno validità di un anno e si intendono tacitamente rinnovate in caso di mancata revoca, da comunicarsi nello stesso modo.

5. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica fino al termine della legislatura nel corso della quale è stata nominata.

6. La Commissione ha sede presso gli uffici regionali ubicati nei capoluoghi di Provincia.

7. La funzione di segretario è svolta da un funzionario con qualifica funzionale non inferiore alla D, designato dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di edilizia pubblica.

8. Le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, il voto del Presidente della Commissione vale doppio.

9. Ai soli componenti esperti esterni di cui alla

lettera f) del comma 2, spettano un gettone di presenza pari ad euro 30,00 e il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa).

10. La Giunta regionale detta gli indirizzi per la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione.

Art. 2 *(Compiti)*

1. La Commissione:

- a) determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore agricolo medio (VAM), nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito delle singole regioni agrarie;
- b) esprime parere su richiesta dell'autorità espropriante in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del d.p.r. 327/2001, anche nelle ipotesi di procedura d'urgenza di cui agli articoli 22 e 22 bis del d.p.r. 327/2001;
- c) determina l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, del d.p.r. 327/2001;
- d) determina l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del d.p.r. 327/2001, nel caso di determinazione urgente dell'indennità provvisoria;
- e) determina l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento nel caso di determinazione dell'indennità provvisoria ai sensi dell'articolo 22 bis del d.p.r. 327/2001;
- f) determina il corrispettivo della retrocessione totale o parziale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del d.p.r. 327/2001;
- g) determina l'indennità per l'occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del d.p.r. 327/2001;
- h) adempie a ogni altro compito o funzione previsti dalla normativa vigente.

2. Entro quindici giorni dall'adozione la Commissione trasmette la tabella dei VAM determinata ai sensi del comma 1, lettera a), alla struttura organizzativa regionale competente, la quale provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 3*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, valutati rispettivamente in euro 4.594,00 per il 2017 ed euro 2.452,00 per il 2018 e per il 2019, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2017/2019 a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e corrispondente aumento degli stanziamenti iscritti nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio".

2. Per gli anni successivi, le spese sono autorizzate con la legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 4*(Disposizioni transitorie)*

1. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui all'articolo 1, comma 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 5*(Abrogazioni)*

1. Alla Tabella B allegata alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), la voce: "Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio (art. 6, l.r. n. 2/1988)" è soppressa.

2. L'articolo 48 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), è abrogato.

Art. 6*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nota economico-finanziaria proposta di legge (NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE (ART. 41 D.P.R. 327/2001).) (L.R. 31/2001, art. 8)

ARTICOLO	DISPOSIZIONE	TIPOLOGIA DI SPESA	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE titolo 1- titolo2	ONERE				MISSIONE - PROGRAMMA* CAPITOLO	COPERTURA FINANZIARIA					MISSIONE - PROGRAMMA A* CAPITOLO
				ONERE ANNO 2017	ONERE ANNO 2018	ONERE ANNO 2019	ONERE COMPLESSIVO (in caso di spesa pluriennale)		ARTICOLO	COMMA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2017	COPERTURA ANNO 2018	

1	Commissione per la determinazione dell'indennità di espropriazione	disposizione normativa: non comporta spesa																
2	Attività e funzionamento della commissione	funzionamento	CORRENTE	4.594,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00											2.200110002
3	Compti della commissione	disposizione normativa: non comporta spesa																
4	Segreteria della commissione	disposizione normativa: non comporta spesa																
5	Disposizione finanziaria	disposizione normativa: non comporta spesa																
6	Dichiarazione d'urgenza	disposizione normativa: non comporta spesa																

Missione 08 -
Programma 01 Capitolo
"indennità e rimborsi
spese spettanti ai
componenti esperti
esterni delle
Commissioni per la
determinazione
dell'indennità di
espropriazione - ex L.R.
20/1984 e L.R. 11/2010"
- capitolo "indennità e
rimborsi" spese spettanti
ai componenti esperti
esterni delle
Commissioni per la
determinazione
dell'indennità di
espropriazione - ex L.R.
20/1984 e L.R. 11/2010 -
Pagamento IRAP"

riduzione
autonizzazione di
spesa (Spese
obbligatorie)